

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R: concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Mazzè ad uso energetico assentita a Roggia Natta srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 380-23370 del 4/6/2013; Codice Univoco: TO-A-10408

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Roggia Natta srl - P. IVA 02400910069 - con sede legale in Basaluzzo (AL) Via Novi 70, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Mazzè in misura di 70.000 litri/s massimi e 18.900 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 2,20 la potenza nominale media di kW 408;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; ove a seguito della realizzazione dei lavori di ammodernamento del Naviglio di Ivrea la competenza di tale grande derivazione irrigua venisse adeguata, in tutto o in parte fino alla massima disponibilità pari a 52.000 litri/s, il concessionario non potrà vantare alcun titolo di indennizzo, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione, e l'utilizzo potrà proseguire nell'ambito della disponibilità residua
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Mazzè), secondo le quote ad essi spettanti, del sovracanone dovuto a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) il canone e il sovracanone di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo;
- 7) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla

corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/6/2013:

"(... omissis ...)

Art. 7 – MISURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Ai sensi del D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, e mantenere in regolare stato di esercizio, i dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati indicati nel progetto di cui al precedente articolo 4, nonché trasmettere i dati alla Autorità concedente con le modalità di cui all'art. 13 del suddetto D.P.G.R..

Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori è fatto obbligo di comunicare alla Autorità concedente l'avvenuta installazione della strumentazione di misura e registrazione di cui sopra, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ed una planimetria in scala adeguata, riportanti la localizzazione della strumentazione.

Il concessionario è tenuto agli obblighi inerenti la manutenzione e il controllo della strumentazione di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati, previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 25.6.2007 n.. 7/R.

I dati derivanti dalle misurazioni sono trasmessi alla Autorità concedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, secondo le modalità di cui all'art. 13 del sopracitato D.P.G.R..

(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di derivazione che si avvale di opere di un'utenza preesistente (Roggia Natta), è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di casso datata 10/5/2012 ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 10/R/2003, tra Noviconsult sas e la Coutenza Roggia Natta, che il concessionario è tenuto a rispettare per tutta la durata della concessione.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione, attuando le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua; in particolare è consentito l'invaso del canale di carico esclusivamente a seguito di fermo impianto.

In tal caso il concessionario può attuare la manovra di invaso gradualmente, usufruendo solo della quarta parte della portata del corso d'acqua; per il controllo di tali manovre il concessionario è tenuto a fare riferimento agli strumenti di cui agli artt. 7 e 12 del presente disciplinare e tenere sempre a disposizione dell'Autorità concedente i relativi diagrammi.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Sulla base di quanto emerso nel corso della istruttoria, prima dell'inizio dei lavori dovrà venire predisposto e depositato presso il Comune di Mazzè un piano di allertamento del cantiere, da attuare nei momenti idrologici di particolare significatività, per la salvaguardia di cose e persone.

A seguito della consegna della targa riportante il codice identificativo univoco dell'opera di captazione, il concessionario sarà soggetto agli obblighi di cui alla L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa ed in parte attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 15.000 litri/s (DMV base) oltre alla modulazione continua pari al 10% della differenza tra la portata in arrivo da monte e lo stesso DMV base.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale; è facoltà della Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)

Art. 12 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario, entro il termine stabilito dal presente disciplinare per la conclusione dei lavori e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti; tali manufatti dovranno essere dotati di dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate rilasciate; in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R, dovranno venire installati analoghi dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate in arrivo da monte, al fine di verificare la modalità di gestione della modulazione dei rilasci.

I dispositivi di cui sopra dovranno venire esplicitamente indicati nel certificato di collaudo di cui al successivo art. 17, unitamente alla indicazione delle modalità di trasmissione dei risultati alla Autorità concedente; la corretta funzionalità idraulica dei manufatti di rilascio dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e anche di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché, in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l'ittiofauna, un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al QPAI, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

(... omissis ...)

Art. 16 - TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di concessione, dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia e all'Arpa territorialmente competente; in ogni caso il periodo di realizzazione dei lavori dovrà essere conforme al cronoprogramma contenuto nel progetto di cui al precedente art. 4; detti lavori dovranno venire conclusi entro i successivi trentasei mesi.

(... omissis ...)

Art. 17 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il concessionario invierà al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, nonché la documentazione di cui al precedente art. 7;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione e limitazione delle portate derivate indicati nel precedente art. 6, nonché dei dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate rilasciate e delle portate in arrivo da monte indicati al precedente art. 12.

(... omissis ...)"